

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COUR OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 102/04

16 dicembre 2004

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-347/03

*Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA)
contro Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e Regione Veneto*

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE JACOBS È LEGITTIMO IL DIVIETO DELL'USO DEL NOME "TOCAI" PER LA DESIGNAZIONE DI ALCUNI VINI ITALIANI IMPOSTO DA UN ACCORDO DEL 1993 TRA LA C.E. E L'UNGHERIA

*Mentre "Tokaj" costituisce un'indicazione geografica ungherese, "Tocai" non è
un'indicazione geografica italiana, ma una varietà d'uva e, come tale, non può godere della
tutela accordata a tali indicazioni.*

"Tocai friulano" o "Tocai italico" è una varietà di vite tradizionalmente coltivata in Friuli-Venezia Giulia. Nel 1993 la Comunità europea e l'Ungheria hanno concluso un accordo per la tutela ed il controllo reciproci delle denominazioni dei vini. Al fine di proteggere l'indicazione geografica ungherese "Tokaj", l'accordo prevedeva il divieto dell'uso del nome Tocai dal marzo 2007. I ricorrenti (la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale) hanno chiesto l'annullamento della legge italiana che dà attuazione al divieto previsto dall'accordo. A tal fine, hanno presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio, che ha sottoposto il problema alla Corte di giustizia.

L'avvocato generale ha presentato oggi le sue conclusioni.

L'avvocato generale sostiene che, ai sensi dell'accordo sulle denominazioni dei vini e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), "Tokaj" costituisce un'indicazione geografica, mentre lo stesso non si può dire di "Tocai".

L'accordo sulle denominazioni dei vini stabilisce che, in caso di indicazioni geografiche omonime o identiche, in generale si possa continuare ad usare entrambi i nomi. Secondo la definizione dell'accordo, un'indicazione geografica è un'indicazione riconosciuta per la descrizione di un vino nel caso in cui una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino siano sostanzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Il nome **Tocai** è riconosciuto per **una varietà di vite e non è un'indicazione geografica**, poiché **non**

possiede una particolare qualità, notorietà o caratteristica in questo senso. Dal momento che "Tocai" non è un'indicazione geografica, non vi può essere conflitto tra le norme dell'accordo relative agli omonimi geografici e il divieto dell'uso del nome Tocai. Inoltre, anche ammettendo che "Tocai" sia un'indicazione geografica, le norme sono destinate ad applicarsi solo ad indicazioni geografiche "protette in virtù dell'accordo" e nell'accordo non vi è alcun riferimento al Tocai come vino italiano tutelato. Pertanto, il divieto non è invalido per incoerenza con le altre disposizioni dell'accordo.

Per quanto riguarda l'eventuale invalidità del divieto derivante dall'accordo TRIPs, questo prevede, tra l'altro, che, in caso di indicazioni geografiche di vini omonime, sia accordata tutela ad entrambe. I ricorrenti hanno sostenuto che l'accordo TRIPs stabilisce un parallelo tra "indicazione geografica" e "denominazione di una varietà d'uva", impedendo in tal modo che l'Ungheria possa invocare l'indicazione geografica Tocaj per vietare l'uso del nome Tocai. L'avvocato generale non condivide questa tesi: a suo avviso, il nome Tocai non è un'indicazione geografica nell'accezione contemplata dall'accordo TRIPs in quanto, come già detto, il vino Tocai non ha una specifica qualità, rinomanza o altra caratteristica che sia sostanzialmente attribuibile alla sua origine geografica (definizione data dall'accordo TRIPs). Il divieto di usare la denominazione Tocai, quindi, non è incompatibile con le pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPs.

Alla Corte è stato inoltre chiesto di dichiarare se il diritto di usare il nome di una varietà d'uva nella commercializzazione del vino rientri nel concetto di "proprietà", previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ovvero dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il che renderebbe illegittimo il divieto dell'uso del nome Tocai. L'avvocato generale ammette che la nozione di "proprietà" possa estendersi ai beni non corporali di valore economico. Tuttavia, nel presente caso, anche qualora vi sia stata un'ingerenza nel diritto di proprietà, è stato rispettato il principio di proporzionalità, in quanto ai viticoltori è stato concesso un periodo transitorio di tredici anni per adeguarsi alla situazione creata dall'accordo sulle denominazioni dei vini e, inoltre, i produttori hanno a loro disposizione nomi di vite alternativi. Infine, anche qualora i viticoltori fossero privati di una "proprietà", tale espropriazione avverrebbe "per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale" e sarebbe pertanto consentita dalla Convenzione.

Conseguentemente, l'avvocato generale conclude che **l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che vieta l'uso del nome del vino italiano "Tocai" è valido.**

IMPORTANTE: L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: EN, FR, DE, IT E HU

*Il testo integrale delle conclusioni si trova al sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*